Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 143

# GAZZETTA  UFFICIALE

*PARTE PRIMA* **DEL REGNO D'ITALIA**

**Roma - Giovedì, 29 novembre 1945**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO**

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| In Italia | Abb. annuo . . L. 600 | All'Estero | Abb. annuo . L. 1.200 |
| | » semestrale » 350 | | » semestr. » 700 |
| | » trimestrale » 200 | | » trimestr. » 400 |
| | Un fascicolo . . » 8 | | Un fascicolo . » 20 |

**ALLA PARTE SECONDA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| In Italia | Abb. annuo . . L. 400 | All'Estero | Abb. annuo . . L. 800 |
| | » semestrale » 200 | | » semestrale » 500 |
| | » trimestrale » 120 | | » trimestrale » 300 |
| | Un fascicolo . . » 8 | | Un fascicolo . . » 20 |

**Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| In Italia . . . . . . . . . . . . . | Abb. annuo . . . . . L. 400 — | All'Estero . . . . . . . . . . . . . | Abb. annuo . . . . . L. 800 — |
| | » semestrale . . . . » 200 — | | » semestrale . . . . » 500 — |
| | Un fascicolo - Prezzi vari | | Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia. |

***Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere il 2% per imposta generale sull'entrata oltre L. 1,40 per tassa erariale.***

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); via Firenze, 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA — presso la Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° agosto 1945, n. 720.

**Provvedimenti per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza e per gli assegni familiari corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani.**

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, approvato con R. decreto 1° maggio 1941, n. 529;

Visto il regolamento per l'applicazione dello statuto predetto, approvato con decreto interministeriale 10 dicembre 1941;

Visto il regolamento della Cassa per gli assegni integrativi del trattamento di quiescenza dei giornalisti anziani, approvato con decreto interministeriale 1° giugno 1942;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 l'assegno integrativo del trattamento di quiescenza spettante ai giornalisti anziani ai sensi del decreto interministeriale 1° giugno 1942 è fissato nella misura di L. 18.000 annue.

Tale misura vale anche agli effetti dell'applicazione del comma 2° dell'art. 12 del decreto predetto.

Ai giornalisti predetti, che siano titolari di pensione di qualunque specie, l'assegno integrativo di cui al 1° comma del presente articolo è ridotto di un importo pari all'ammontare delle pensioni stesse. Ai giornalisti medesimi non sono dovuti gli assegni integrativi delle pensioni, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla corresponsione dell'assegno integrativo, di cui al decreto interministeriale 1° giugno 1942 e al precedente articolo, si provvede con un contributo:

*a)* nella misura del 2 % della retribuzione a carico dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali;

*b)* nella misura del 4 % della stessa retribuzione a carico delle imprese predette.

Il contributo si applica sui vari elementi della retribuzione e fino ai limiti di essa stabiliti agli effetti del calcolo dei contributi per gli assegni familiari ai giornalisti secondo le norme di cui all'art. 7 del presente decreto. Esso è versato, a cura e sotto la responsabilità del datore di lavoro, anche per la quota a carico del lavoratore, all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, unitamente ai contributi dovuti all'Istituto stesso per la corresponsione degli assegni familiari e secondo le modalità da esso stabilite.

La parte di contributo a carico dei giornalisti è trattenuta dalle imprese sulla retribuzione ad essi corrisposta.

L'obbligo del versamento del contributo predetto decorre dal 1° aprile 1945.

Nessun contributo è dovuto per i giornalisti suindicati per gli assegni integrativi delle pensioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Per mettere in grado la Cassa per gli assegni integrativi ai giornalisti di far fronte alle più urgenti necessità connesse con l'erogazione degli assegni stessi, il Ministro per il tesoro è autorizzato a concedere, alla Cassa medesima e per essa all'Istituto nazionale dei giornalisti italiani, una anticipazione di L. 500.000, e ad iscrivere, con proprio decreto, detta somma nel bilancio della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1944-45.

La restituzione al Tesoro dell'anticipazione di lire 500.000 verrà effettuata dalla Cassa suddetta in unica rata e senza gravame di interessi, entro l'esercizio finanziario 1945-46.

La restituzione nel termine suindicato della somma anticipata è garantita dalle entrate e dal patrimonio dell'Istituto.

Art. 4.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro, possono essere variati tanto la misura dell'assegno integrativo di cui all'art. 1 quanto quella del contributo di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Con effetto dal 1° aprile 1945 è abrogata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1940 fra l'Ente italiano audizioni radiofoniche e l'Istituto.

In conseguenza cessa di far parte del Comitato direttivo del collegio dei revisori della Cassa per gli assegni integrativi, disciplinati rispettivamente dall'articolo 3 e dall'art. 8 del regolamento della Cassa stessa, il rappresentante dell'ente predetto.

Art. 6.

A decorrere dal 16 agosto 1944, gli assegni familiari dovuti ai giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali sono corrisposti nella misura stabilita per gli impiegati della tabella *A* allegata al decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307. Con la stessa decorrenza ai lavoratori predetti spettano anche gli assegni straordinari di carovita nella misura indicata dalla tabella medesima.

### Art. 7.

Il contributo per gli assegni familiari posti a carico delle imprese editoriali nella misura del 10 % del contratto collettivo 2 agosto 1941, è calcolato, a decorrere dal 16 agosto 1944, sulla retribuzione percepita dal giornalista fino al limite di L. 5000 per ogni mensilità, avendo riguardo ai vari elementi della retribuzione soggetti a contributo, secondo le norme generali vigenti in materia.

Tanto la misura del contributo quanto il limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione possono essere modificati con decreto Luogotenenziale, promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per il tesoro.

### Art. 8.

Il Comitato speciale per la gestione degli assegni familiari ai giornalisti di cui all'art. 2 del contratto collettivo 25 novembre 1940 è presieduto dal presidente dell'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani ed è composto:

1) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

2) da un rappresentante del Sottosegretariato per la stampa, spettacolo e turismo;

3) da un rappresentante dei giornalisti;

4) da un rappresentante delle imprese editoriali.

Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui ai nn. 3 e 4, le organizzazioni sindacali interessate a carattere nazionale.

Le mansioni di controllo sulla gestione degli assegni familiari ai giornalisti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'Istituto di previdenza dei giornalisti.

### Art. 9.

Chiunque ometta in tutto o in parte il versamento dei contributi previsti dal presente decreto è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 2000.

### Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BARBARESCHI — RICCI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1945*
*Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 45.* — FRASCA

## DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1945, n. 721.

**Norme per il conferimento di alcuni prodotti agricoli.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di stabilire i quantitativi di conferimento di determinati cereali, dell'olio di oliva e della barbabietola da zucchero nell'annata 1945-46;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'alimentazione, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

### Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per l'alimentazione, è autorizzato a stabilire i quantitativi di grano, segale, orzo, granturco, risone e di olio di oliva che i produttori sono obbligati a conferire ai centri di raccolta, nonchè quelli di barbabietola da zucchero da consegnare agli stabilimenti industriali di trasformazione.

Tali quantitativi devono, di norma, corrispondere almeno al 60% di quelli che ciascun produttore ha, nel quadriennio 1940-1943, in media conferito agli ammassi, per i cereali e per l'olio d'oliva, e consegnati agli stabilimenti industriali, per la barbabietola da zucchero.

Ai produttori è riconosciuto il diritto di disporre liberamente dei quantitativi di cereali sopraindicati, di olio di oliva e di barbabietola saccarifera che risultassero in eccedenza a quelli fissati a norma del comma precedente, e di ogni altro diverso prodotto ottenuto nelle aziende.

### Art. 2.

Dall'obbligo di cui all'art. 1 sono esonerati i produttori che, nel quadriennio anzidetto, abbiano in media conferito ai centri di raccolta o consegnati agli stabilimenti industriali quantitativi non superiori ai seguenti:

| | | |
|---|---|---|
| per il grano | q.li | 20 |
| per la segale e l'orzo | » | 20 |
| per il granoturco e risone | » | 30 |
| per l'olio di oliva | Hl. | 1 |
| per la barbabietola | q.li | 50 |

### Art. 3.

Gli Uffici comunali statistici economici dell'agricoltura (U.C.S.E.A.) sotto la direzione ed il controllo dei Comitati provinciali dell'agricoltura, stabiliranno, all'inizio dell'annata agraria, sentito l'interessato, la specie e la quantità dei prodotti sopradetti, per i quali ciascun produttore deve ritenersi impegnato al conferimento o alla consegna.

Avverso la determinazione dell'U.C.S.E.A. il produttore ha facoltà di ricorrere entro otto giorni dalla fat-

tagli comunicazione, al Comitato comunale dell'agricoltura e avverso la decisione del medesimo, nel termine di quindici giorni, al Comitato provinciale dell'agricoltura, che pronunzia in ultimo grado.

Il Comitato provinciale ha facoltà, sentito l'interessato, di promuovere, entro il quindicesimo giorno da quello in cui siano divenute definitive, la riforma della determinazione dell'U.C.S.E.A. e della decisione del Comitato comunale, qualora le reputasse non conformi alle direttive da esso emanate.

Art. 4.

Il produttore, che non adempie all'obbligo di conferire o di consegnare i prodotti nella specie e quantità nei suoi confronti stabilite in applicazione dell'art. 3, è punito con l'ammenda pari al quintuplo del loro valore.

I prodotti ottenuti in luogo di quelli prescritti sono confiscati.

Art. 5.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato o in mancanza dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — MOLÈ — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945*
*Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 42.* — FRASCA

---

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1945, n. 722.

**Provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernenti miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

di stipendio del personale di ruolo dei gruppi A, B, C e del personale subalterno dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

di paga dei sergenti maggiori e sergenti del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

di retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali;

di paga degli operai permanenti;

di retribuzione, o paga, o salario, od altra analoga competenza comunque denominata del personale non di ruolo eccetto quello previsto dal successivo art. 13;

sono aumentate come appresso indicato:

del 130 per cento le prime diecimila lire annue lorde;

del 120 per cento la quota eccedente le L. 10.000 fino alle L. 20.000 annue lorde;

del 100 per cento la quota eccedente le L. 20.000 fino alle L. 30.000 annue lorde;

dell'80 per cento la quota eccedente le L. 30.000 fino alle L. 60.000 annue lorde;

del 60 per cento la quota eccedente le L. 60.000 annue lorde.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione dei precedenti comma si opera l'arrotondamento come segue:

*a*) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire cinquecento si arrotondano, per eccesso, a cinquecento;

*b*) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire cinquanta si arrotondano, per eccesso, a cinquanta;

*c*) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori a una lira si arrotondano, per eccesso, a una lira;

*d*) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi dieci si arrotondano, per eccesso, a dieci centesimi.

Le suddette percentuali di aumento si applicano anche alle misure degli stipendi di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 376.

Art. 2.

A favore dei personali indicati nel precedente art. 1 è istituita un'indennità mensile di carovita di L. 5000 lorde.

Nei riguardi del personale celibe o nubile di età inferiore a 30 anni che conviva con il padre non inabile

al lavoro l'importo della predetta indennità di carovita è di L. 4000 mensili lorde.

Nei riguardi del personale che comunque fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, l'importo di detta indennità di carovita è di L. 2000 lorde se celibe o nubile o vedovo senza prole minorenne, e di L. 2500 se coniugato o vedovo con prole minorenne, salvo, peraltro, il diritto di opzione per il trattamento di cui ai primi due comma del presente articolo, sempre che esigenze di servizio non rendano indispensabile la consumazione in natura. Qualora la somministrazione in natura riguardi una parte soltanto dei pasti giornalieri detti importi di L. 2000 e di L. 2500 saranno aumentati proporzionalmente. La limitazione dell'indennità di carovita non si applica nei confronti del personale a bordo di navi in stato di navigazione.

Nei riguardi del personale per il quale si verifichino ambedue le condizioni di cui ai precedenti comma secondo e terzo l'importo dell'indennità di carovita predetta è di L. 1500 mensili lorde.

Nei riguardi del personale maschile coniugato e del personale vedovo con prole minorenne, l'indennità di cui sopra è aumentata di una quota complementare di L. 900 mensili lorde per la prima persona a carico e di L. 300 mensili lorde per ciascuna delle altre persone a carico, considerando come tali la moglie e i figli minorenni.

Agli effetti del precedente comma non si tiene conto della moglie legalmente separata o provvista a titolo proprio della indennità di cui ai precedenti comma del presente articolo (anche se quale dipendente da altro ente pubblico o da ente di diritto pubblico, o parastatale), nè dei figli minorenni coniugati, nè dei figli minorenni che prestino servizio retribuito alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici locali o di diritto pubblico o parastatali o di aziende private o siano comunque provvisti di reddito di lavoro superiore a L. 3000 mensili, nè infine dei figli minorenni ricoverati, gratuitamente, presso istituti di istruzione o di educazione, o in servizio militare.

Al dipendente che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed i cui genitori siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e privi di risorse per provvedere al proprio sostentamento, e che risultino conviventi ed a carico spetta, per ciascun genitore, una quota complementare di L. 300 mensili lorde.

### Art. 3.

Al personale femminile coniugato competono le quote complementari di cui al quinto comma del precedente art. 2 per la prole minorenne quando il marito sia dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, nonchè per il marito quando questo sia assolutamente e permanentemente inabile al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, e sprovvisto di risorse per provvedere al mantenimento proprio e della famiglia.

Se il marito permanentemente inabile al lavoro, è provvisto di risorse economiche inadeguate per il mantenimento proprio e di tutti i figli minorenni, ma sufficienti per mantenere una parte di dette persone, competono le quote complementari di cui al citato quinto comma soltanto per il figlio o per i figli minorenni per il cui mantenimento le risorse stesse non bastino.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di L. 4000 mensili e per il mantenimento della prole un ulteriore reddito di L. 3000 mensili per ciascun figlio minorenne.

### Art. 4.

Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati.

Si considerano alla stregua dei figli minorenni anche i figli maggiorenni i quali siano assolutamente e permanentemente inabili al lavoro per infermità ascrivibile alle prime due categorie di cui alla tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

### Art. 5.

L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:

del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 400.000 abitanti e non più di 499.999;

del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 399.999;

del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;

dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;

del 12 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;

del 14 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;

del 16 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;

del 18 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più di 29.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5000 abitanti e non più di 9.999;

del 25 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5000 abitanti;

ed è aumentato:

del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno, al 31 dicembre dell'anno precedente.

### Art. 6.

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari derivante dall'applicazione degli articoli 2 a 5 è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

Si intende per indice base quello medio accertato per ciascuno dei trimestri successivi al 30 settembre 1945, dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti.

L'importo dell'indennità di carovita sarà aumentato o diminuito dall'inizio di ciascun trimestre della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nel trimestre precedente rispetto a quello accertato dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre luglio-settembre 1945 che si considera uguale a 100. In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

### Art. 7.

La indennità mensile di carovita, risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, comprese le eventuali quote complementari per le persone a carico:

*a*) non può eccedere il quadruplo dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, di cui lo avente diritto è provvisto ai sensi del precedente art. 1. Da tale limitazione sono peraltro esclusi i personali di cui alle tabelle nn. 1, 2 e 3 dell'allegato III alla legge 20 aprile 1939, n. 591, i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè i sottufficiali graduati e militi dei carabinieri Reali e dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ed, in genere, i personali che prestino servizio per almeno sei ore al giorno;

*b*) è ridotta, nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze; è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione ed è ridotta alla metà durante la sospensione cautelare di cui all'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni;

*c*) non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento;

*d*) è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 80 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

### Art. 8.

L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico derivanti dalla prima applicazione dei precedenti articoli e del successivo art. 9.

Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione dell'art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati e graduati secondo le competenze considerate nel predetto art. 1, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario calcolati sulla base delle competenze suddette.

### Art. 9.

Per i personali considerati nei precedenti articoli sono soppressi:

*a*) l'aggiunta di famiglia prevista dall'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047 e successive modificazioni ed estensioni e la indennità di caroviveri prevista dagli articoli 9 e 11 del R. decreto-legge 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni per i brigadieri, vice brigadieri, graduati e militi dei Reali carabinieri celibi o vedovi senza prole minorenne a carico ed equiparati della Regia guardia di finanza, e degli altri Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i sergenti maggiori e sergenti, celibi o vedovi senza prole minorenne a carico, del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica;

*b*) l'integrazione temporanea concessa con il Regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e successive modificazioni ed estensioni;

*c*) l'aumento dell'integrazione temporanea di cui alla precedente lettera *b*) concesso con l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, e successive modificazioni ed estensioni;

*d*) l'assegno a titolo di razione viveri concesso con l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116.

Nei confronti dei Corpi militarizzati ai quali per effetto di mobilitazione ancora in atto compete l'aumento dell'indennità militare di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, l'aumento stesso è soppresso.

La maggiorazione del 15 per cento o del 20 per cento prevista dalle disposizioni vigenti sugli assegni di sede e sulla indennità di prima sistemazione del personale all'estero in relazione alla composizione della famiglia formerà oggetto di successivo provvedimento.

Nulla è innovato circa le misure attualmente in vigore degli assegni, indennità o competenze comunque denominati, anche se utili ai fini del trattamento di quiescenza o della indennità di licenziamento, non contemplati nei precedenti articoli e nei comma precedenti del presente articolo.

### Art. 10.

Nel caso di cumulo di impieghi consentito dalle vigenti disposizioni spetta una sola indennità mensile di carovita.

Il limite di cui all'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è elevato da L. 15.000 a L. 60.000.

La retribuzione da corrispondere in aggiunta alla pensione ai pensionati che assumono un impiego non di ruolo presso un'Amministrazione statale non può in nessun caso superare l'eccedenza dello stipendio inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo rispetto alla pensione spettante.

Art. 11.

Al personale che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 2300 mensili lorde per il personale sprovvisto di razione viveri in natura o di L. 1700 mensili lorde per il personale che ne fruisca o dei minori importi corrispondenti ad una mensilità lorda dello stipendio, o retribuzione, o paga, o salario, quale risulterà dopo l'applicazione del precedente articolo 1, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per raggiungere le indicate somme di L. 2300 o L. 1700 o i cennati minori importi. Si prescinde dalla suindicata limitazione relativa all'importo della mensilità di stipendio, o retribuzione, o paga, o salario nei riguardi dei personali indicati nella lettera *a*) del precedente art. 7. Al personale che fruiva degli assegni indicati nel precedente art. 9, ora soppressi, con esenzione dalle ritenute erariali e che nella prima applicazione del presente decreto non consegua un miglioramento economico complessivo di almeno L. 900 mensili nette è attribuito un assegno mensile netto ad personam dell'importo necessario per raggiungere l'indicata somma di L. 900 nette. Gli assegni personali di cui sopra sono riassorbibili nei successivi aumenti che si verifichino per qualsiasi motivo nel trattamento economico previsto dagli articoli precedenti.

Nei miglioramenti economici derivanti dall'applicazione del presente decreto si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati anche se di carattere contingente, ad eccezione dell'aumento temporaneo dell'indennità militare previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 574, e annessa tabella.

Art. 12.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 13.

Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:

*a*) del personale non di ruolo — insegnante o non insegnante — delle scuole ed istituti d'istruzione di ogni ordine e grado;

*b*) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari ed, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

*c*) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

*d*) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

*e*) del personale aggregato delle carceri;

*f*) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

*g*) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, con trattamento disciplinato da disposizioni diverse dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, numero 100;

*h*) del personale salariato non di ruolo, il cui trattamento economico sia commisurato a quello in vigore nella piazza per le maestranze private, nonchè degli incaricati provvisori;

*i*) del personale degli uffici del lavoro;

*l*) dei soldati, caporali e caporali maggiori del Regio esercito ed equiparati della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 14.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni e le istituzioni di assistenza e beneficenza sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie ed alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime, particolarmente quando detto personale abbia altri cespiti derivanti da lavoro o sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente la attività.

In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere accordati alle Amministrazioni provinciali e comunali che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto od in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, numero 211.

Il secondo comma del presente articolo si applica pure agli Enti parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri Enti suindicati, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso però il trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita risultante dall'applicazione del 2° comma del presente articolo e per altri assegni fissi di carattere generale, anche se temporanei, potrà eccedere del venti per cento l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita del personale statale derivante dall'appli-

cazione del presente decreto per il grado gerarchico al quale il personale degli Enti di cui al presente articolo può essere parificato in relazione all'importanza dell'ente e alle funzioni esercitate.

A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado col personale statale, detta parificazione sarà determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

L'ultimo comma dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, concernente il trattamento economico del personale degli enti parastatali e di diritto pubblico, è sostituito, con effetto dal 16 febbraio 1945, dal seguente:

« In nessun caso il trattamento economico complessivo del personale di cui al precedente comma per effetto dei miglioramenti previsti dal presente decreto potrà eccedere di L. 3000 lorde mensili il trattamento derivante dalle norme in vigore al 15 febbraio 1945, aumentato della indennità mensile (quota personale e quota per i congiunti) prevista dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38. Detta limitazione sarà operativa anzitutto sull'assegno di razione viveri e successivamente sull'aumento dell'integrazione temporanea, sull'integrazione temporanea, sull'aggiunta di famiglia ed, occorrendo, sullo stipendio, o paga, o retribuzione ».

Art. 15.

Il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Nelle more dei provvedimenti di cui al precedente art. 3 il Ministro per l'interno di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale, è autorizzato, nei casi di riconosciuta necessità, a disporre direttamente od a mezzo dei prefetti, congrue anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci delle provincie e dei comuni ».

Per le aperture di credito inerenti al pagamento dei contributi integrativi dei bilanci provinciali e comunali e delle anticipazioni di cui al comma precedente è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

E' abrogato l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 16.

Le pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, sono aumentati:

del 100 per cento sulle prime lire 16.000 annue lorde;

del 90 per cento sulla quota eccedente le lire 16.000 annue lorde fino a lire 32.000;

del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 32.000 annue lorde fino a lire 48.000;

del 50 per cento sulla quota eccedente le lire 48.000 annue lorde.

Nelle pensioni ed assegni aumentati ai sensi del precedente comma resta assorbita l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi del presente articolo, le frazioni della pensione o dell'assegno annuo inferiori a L. 50 si arrotondano, per eccesso, a L. 50; l'importo annuo lordo della pensione o assegno risultante dall'applicazione del presente articolo va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

Art. 17.

Le pensioni e gli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 16, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe, o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

Nelle stesse misure previste dal primo comma del precedente art. 16 sono elevate le pensioni tabellari dei militari di truppa relative a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, nonchè le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

Ai titolari delle pensioni e assegni indicati nei precedenti comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'importo annuo lordo delle pensioni e assegni di cui al primo e secondo comma va arrotondato, per eccesso, a L. 100.

L'aumento della indennità una volta tanto in luogo di pensione previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, non spetta nei casi di cessazione dal servizio che si verificheranno a partire dalla data da cui ha effetto il presente decreto, fatta eccezione per gli iscritti agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per i quali l'aumento suddetto continuerà temporaneamente a trovare applicazione.

Art. 18.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dal quinto

comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono elevati:

da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni ed assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari diretti;

da L. 8400 a L. 14.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni ordinari di riversibilità.

Gli assegni di caroviveri, annessi alle pensioni tabellari, stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del citato decreto n. 41 e modificati dal quinto comma dell'art. 11 del suddetto decreto n. 116, sono aumentati da L. 3000 a L. 4800 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti e da L. 2400 a L. 3600 per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

I limiti di pensione stabiliti per la concessione dell'assegno di caroviveri dal penultimo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, sono abrogati.

Relativamente al presente articolo ed ai precedenti articoli 16 e 17 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 2, terzo comma, 12, primo comma, 13 e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

### Art. 19.

L'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto ».

« L'assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto ».

« Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende ».

« Tale contributo può essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale ».

« Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente ».

### Art. 20.

Il contributo del due per cento a favore dell'Opera di previdenza dei pensionati civili e militari dello Stato e del personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, previsto dall'art. 10 della legge 20 aprile 1939, n. 591, è ripartito in parti uguali fra l'Amministrazione ed il dipendente.

### Art. 21.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

### Art. 22.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal 1° ottobre 1945.

I benefici previsti per i pensionati dagli articoli 16 e 18 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *novembre* 1945
*Atti del Governo, registro n.* 7, *foglio n.* 52. — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 723.
**Modificazioni alla circoscrizione territoriale degli Uffici finanziari di Isernia, Venafro e Piedimonte d'Alife.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 giugno 1945, n. 373, relativo alla ricostituzione della provincia di Caserta;

Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 22, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte e degli uffici del registro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

### Art. 1.

I comuni di Capriati al Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica e Pratella appartenenti, attualmente, alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia (Campobasso) e a quella dell'Ufficio del registro di Venafro (Campobasso) sono aggregati alla circoscrizione territoriale dell'Ufficio distrettuale delle imposte e a quella dell'Ufficio del registro di Piedimonte d'Alife (Caserta).

### Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1945*
*Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 41.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 724.
**Istituzione, presso il Ministero delle finanze, della Direzione generale per la finanza straordinaria.**

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623, contenente norme per il trasferimento al Ministro per le finanze dei poteri e delle attribuzioni spettanti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di avocazione di profitti di regime e di confisca di beni;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 598, che approva il testo unico delle leggi in materia d'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199, contenente modificazioni alle norme concernenti l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, col quale sono state stabilite nuove tabelle organiche per il personale dipendente dai Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' temporaneamente istituita presso il Ministero delle finanze la Direzione generale per la finanza straordinaria.

Sono ad essa assegnati i servizi dell'avocazione dei profitti di regime e di confisca dei beni, quelli relativi alla imposizione straordinaria sui profitti di guerra, nonchè quelli inerenti ad ogni altro tributo straordinario in materia di imposizione diretta.

Alle relative esigenze si provvede con personale del Ministero, con personale appartenente ai ruoli di altre Amministrazioni statali, nella posizione di comando, nelle forme stabilite dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, e con personale non di ruolo da assumere a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e del decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, fino al numero massimo che sarà fissato con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro.

Il personale comandato e quello non di ruolo potrà essere assegnato anche alle Intendenze di finanza ed agli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 2.

Il numero dei posti di cui alla tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1944, n. 356, riguardante il ruolo per la carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale delle finanze è aumentata come segue:

direttore generale (grado 4° del gruppo *A*) 1 posto;
ispettore generale (grado 5° del gruppo *A*) 1 posto.

Art. 3.

La Direzione generale di cui all'art. 1 sarà soppressa dalla data che verrà stabilita con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro per le finanze.

Dalla stessa data saranno soppressi i posti di organico di cui all'art. 2. I funzionari che per effetto dell'anzidetta soppressione risultino in eccedenza ai posti di organico, saranno considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1945*
*Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 50.* — FRASCA

---

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 725.
**Erezione in ente morale della fondazione « Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana », con sede in Niscemi (Caltanissetta) ed approvazione del relativo statuto.**

N. 725. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Premio Crescimone per il romanzo e la poesia siciliana », con sede in Niscemi (provincia di Caltanissetta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1945*

**DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945, n. 726.**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri ed approvazione del relativo statuto.**

N. 726. Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione italiana ragionieri, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1945*

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1945.

**Verificazioni periodiche dei terreni in provincia di Macerata.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei suddetti Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Macerata allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 7 agosto 1945

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

**Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Macerata, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.**

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1946)

*Distretto di* MACERATA

1) Appignano
2) Civitanova Marche
3) Corridonia
4) Macerata
5) Mogliano
6) Montecassiano
7) Montecosaro
8) Monte San Giusto
9) Morrovalle
10) Petriolo
11) Pollenza
12) Treia

*Distretto di* RECANATI

1) Montefano
2) Montelupone
3) Porto Recanati
4) Potenza Picena
5) Recanati.

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1947)

*Distretto di* MACERATA

1) Apiro
2) Cingoli

*Distretto di* SAN SEVERINO

1) Esanatoglia
2) Gagliole
3) Matelica
4) San Severino Marche

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1948)

*Distretto di* TOLENTINO

1) Belforte del Chienti
2) Caldarola
3) Camporotondo di Fiastrone
4) Colmurano
5) Tolentino
6) Urbisaglia

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1949)

*Distretto di* SAN GINESIO

1) Cessapalombo
2) Gualdo
3) Loro Piceno
4) Monte San Martino
5) Penna San Giovanni
6) Ripe San Ginesio
7) San Ginesio
8) Sant'Angelo in Pontano
9) Sarnano

*Distretto di* CAMERINO

1) Camerino
2) Castelraimondo
3) Fiuminata
4) Muccia
5) Pioraco
6) Sefro
7) Serrapetrona
8) Serravalle di Chienti

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1950)

*Distretto di* CAMERINO

1) Acquacanina
2) Bolognola
3) Castelsantangelo
4) Fiastra
5) Fiordimonte
6) Monte Cavallo
7) Pievebovigliana
8) Pieve Torina
9) Ussita
10) Visso

Roma, addì 7 agosto 1945

*Il Ministro*: SCOCCIMARRO

(2079)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1945.

**Revoca del decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione «Commercial Union Assurance Company, Limited», con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 83;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Sentito il Ministro per l'industria e commercio;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con cui la Rappresentanza generale per l'Italia della società inglese di assicurazione « Commercial Union Assurance Company, Limited », con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1945

*Il Ministro*: RICCI

(2045)

---

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1945.

**Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto prefettizio in data 29 gennaio 1945, con il quale fu sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ravenna;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria della Cassa predetta;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mazzotti è nominato presidente della Cassa di risparmio di Ravenna, con sede in Ravenna, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1945

*Il Ministro*: RICCI

(2098)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO

**Avviso di rettifica**

Nel decreto Ministeriale 6 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 17 novembre 1945, relativo alla costituzione, per un quadriennio, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, ove è detto il nominativo del consigliere di amministrazione *Nisi dott. rag. Bruno* deve dire: *Niri dott. rag. Nerio.*

(2099)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro**

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 6.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro novennali 5 % 1950-II, serie 22, n. 430, di L. 10.000; serie 24, n. 41, di L. 20.500, e del buono del Tesoro novennale 4 % 1951-II, serie *A* 10, n. 11, di L. 40.000, intestati a Falica Maria fu Filippo, moglie di Fiore Giuseppe, col vincolo dotale e col pagamento degli interessi in Palermo.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dall'affissione del medesimo nei locali aperti al pubblico della Tesoreria di Palermo, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi delle citate disposizioni, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della titolare.

Roma, addì 8 settembre 1945

*Il direttore generale*: CONTI

(1501)

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39160 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Spallone Fidia di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10510 — Data: 15 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bologna — Intestazione: Canestri Trotti Benvenuto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 137 — Data: 16 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Vasile Francesco fu Santo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 mod. *A* — Data: 8 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brindisi — Intestazione: Fugazza Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 7.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 mod. *A* — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Notte Benedetto fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 mod. *A* — Data: 31 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Borgognone Tomaso fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 625 mod. *A* — Data: 17 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Insetti Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 357.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 397 mod. *A* — Data: 24 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Buonocore Antonio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 350,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 30 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Calanna Santa e Caponetto Antonino — Titoli del Debito pubblico: rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 24 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Lanzafame Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. nov. 4 % serie *I*, nominativi 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 5 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Manganaro Domenico — Titoli del Debito pubblico: B. T. 4 % serie *I*, al portatore 2 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 6 luglio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: Saputelli Oreste di Sabatino — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. *A* — Data: 3 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ragusa — Intestazione: Garofalo Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % 1906, nominativi 1 — Rendita: L. 262,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 novembre 1945

*Il direttore generale*: CONTI

(2085)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali**

(1ª *pubblicazione*).

Elenco n. 25.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Cons. 3,50 % (1906) | 477603 | Canonicati 1° e 3° del Rosario nella Cattedrale di Gallese (Roma) | 3,50 |
| Id. | 296294 | Beneficio Corale Pepe nella Cattedrale di Civita Castellana (Roma) | 112 — |
| Id. | 227469 | Canonicato, 5° di I erezione della Cattedrale di Gallese (Roma) | 10,50 |
| Id. | 611925 | Bertolini Camilla di Stefano | 1.169 — |
| Id. | 430398 | Cavalia Anna Maria fu Giuseppe, dom. a Santena (Torino) | 350 — |
| Id. | 384534 | Lovvy Laura di Gottlieb, dom. a Torino | 1.673 — |
| Id. | 49803 | Palumbo Melchiorre fu Antonio, dom. a Napoli | 3,50 |
| Id. | 324376 | Congregazione di carità di Novi di Modena rappresentata dal suo presidente pro-tempore | 73,50 |
| Id. | 463604 | Valerio Giovanna fu Carmine, moglie di Diniro Carmine, dom. in Furrazzano (Campobasso) | 52,50 |

Essendo detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 12 novembre 1945

*Il direttore generale*: CONTI

(2086)

# MINISTERO DEL TESORO

## DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 107318 | Carpi Pancari Rosina di Filippo, moglie di Terranova Terlato Giovanni di Giovambattista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata | 8000 — |
| Id. | 109394 | Leoni Ambretta fu Vito, minore sotto la patria potestà della madre Volterra Gilda fu Gustavo, ved. Leoni, dom. a Firenze | 170 — |
| Id. | 167507 | Maragliano Rosa di Antonino, moglie di Grillo Angelo, dom. a Licata (Agrigento), vincolata | 5000 — |
| Id. | 13947 | Urso Angelina fu Giuseppe, nubile, interdetta sotto la tutela di Navarra Carlo, dom. in Licata (Girgenti) | 10.000 — |
| Id. | 31628 | Urso Angela fu Giuseppe, ecc. come sopra | 5000 — |
| Cons. 3,50 % (1906) | 853818 | Ferrara Elisa fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Oddone Maria, dom. a Napoli | 140 — |
| Id. | 313337 | Conforti Evelina di Alessandro, nubile, dom. in Firenze, vincolata | 350 — |
| Pr. Red. 3,50 % | 256834 | Asilo infantile di Mazara del Vallo (Trapani) | 70 — |
| Id. | 404618 | Rauso Angela di Gaetano, moglie di Falcone Raffaele, dom. a Littoria, vincolata | 458,50 |
| Id. | 229926 | De Benedictis Carmela di Antonio, moglie di Chironna Giuseppe, dom. ad Altamura (Taranto) | 269,50 |
| Id. | 402959 | Panetta Giulia di Giovanni, moglie di Crescenzo Eugenio, dom. a Napoli | 1120 — |
| Id. | 236925 | Cassa comunale di credito agrario di Vallelunga (Caltanissetta) | 175 — |
| Id. | 154921 | Palermo Patera Eleonora fu Benedetto, moglie di Rosario Granozzi, dom. a Partanna (Trapani), vincolata | 1816,50 |
| Rend. 5 % | 114265 | Martini Benedetta di Angelantonio, dom. a Frosinone, vincolata | 2500 — |
| Id. | 138279 Per la proprietà e usufrutto | Luciani Antonio di Francesco, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arena Laura fu Guglielmo, ved. Luciani | 1250 — |
| Id. | 138280 Come sopra | Guglielmo Leone fu Ruggero, dom. a Roma, con usufrutto come sopra | 1250 — |
| Id. | 167696 | Fondazione Unione Militare per il 12º Corpo di armata sede in Palermo | 5280 — |
| Id. | 194443 | Ferrone Mario fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco, ved. Ferrone, dom. a Capua (Napoli) | 600 — |

| CATEGORIA del debito | NUMERO della iscrizione | INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI | AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| Rend. 5 % | 6963 | Cassa scolastica del Regio liceo «Torquato Tasso» di Salerno | 430 — |
| Id. | 6964 | Come sopra | 25 — |
| Id. | 6969 | Come sopra | 1300 — |
| Id. | 6976 | Come sopra | 300 — |
| Id. | 6977 | Come sopra | 670 — |
| Id. | 6978 | Come sopra | 75 — |
| Id. | 6980 | Come sopra | 50 — |
| Id. | 6971 | Cassa scolastica del Regio liceo «Tasso» di Salerno | 700 — |
| Id. | 122828 | Cassa scolastica del Regio liceo «T. Tasso» di Salerno | 250 — |
| Id. | 141227 | Pallecchi Liliana fu Quirino, minore sotto la patria potestà della madre Belenchia Stella, ved. Pallecchi, dom. a Roma | 790 — |

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 13 settembre 1945

*Il direttore generale*: CONTI

(1554)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 26 novembre 1945 - N. 248**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 29,778 | Nuova Zelanda | 325,45 |
| Australia | 323,70 | Olanda | 37,7415 |
| Belgio | 2,2845 | Portogallo | 4,057 |
| Brasile | 5,417 | Spagna | 9,13 |
| Canadà | 90,909 | S. U. America | 100 — |
| Danimarca | 20,87683 | Svezia | 23,845 |
| Egitto | 415 — | Svizzera | 23,31 |
| Francia | 2,0175 | Turchia | 77,52 |
| Gran Bretagna | 400 — | Unione Sud Afr. | 403,50 |
| India (Bombay) | 30,349 | | |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 105,10 |
| Id. 3,50 % 1902 | 95,50 |
| Id. 3 % lordo | 87,90 |
| Id. 5 % 1935 | 99 — |
| Redimibile 3,50 1934 | 92 — |
| Id. 5 % 1936 | 98,625 |
| Obbligaz. Venezie 3,50 % | 97,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,625 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,375 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,375 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,375 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,45 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 91,975 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,725 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99,025 |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Media dei cambi e dei titoli del 27 novembre 1945 - N. 249**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Argentina | 29,778 | Nuova Zelanda | 325,45 |
| Australia | 323,70 | Olanda | 37,7415 |
| Belgio | 2,2845 | Portogallo | 4,057 |
| Brasile | 5,417 | Spagna | 9,13 |
| Canadà | 90,909 | S. U. America | 100 — |
| Danimarca | 20,87683 | Svezia | 23,845 |
| Egitto | 415 — | Svizzera | 23,31 |
| Francia | 2,0175 | Turchia | 77,52 |
| Gran Bretagna | 400 — | Unione Sud Afr. | 403,50 |
| India (Bombay) | 30,349 | | |

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 105,075 |
| Id. 3,50 % 1902 | 96 — |
| Id. 3 % lordo | 88,15 |
| Id. 5 % 1935 | 98,925 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 91,875 |
| Id. 5 % 1936 | 98,70 |
| Obbligaz. Venezie 3,50 % | 97,175 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) | 98,60 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1949) | 98,35 |
| Id. 5 % (15 febbraio 1950) | 98,30 |
| Id. 5 % (15 settembre 1950) | 98,30 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 98,325 |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 91,85 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie) | 98,725 |
| Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie) | 99 — |

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Ruoli di anzianità del personale**

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale delle Amministrazioni dipendenti da questo Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1945.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno pervenire a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2100)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Cattedre universitarie cui le competenti Facoltà intendono provvedere con trasferimento di titolari da altri Atenei**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le Università appresso indicate sono vacanti le cattedre per ciascuna segnate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo:

REGIA UNIVERSITÀ DI MODENA.

*Facoltà di giurisprudenza:*
Economia politica.

REGIA UNIVERSITÀ DI ROMA.

*Facoltà di medicina e chirurgia:*
Clinica dermosifilopatica.

*Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:*
Botanica.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà predette, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(2101)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 333, è stato escluso dalla esecutorietà nelle provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 7 agosto 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della summenzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, O.B., O.B.E., M.O., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 novembre 1945

**M. S. LUSH**
BRIGADIERE GENERALE
*in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 333.

*Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata.*

(2115)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.